

Bruxelles, 9 dicembre 2020
(OR. en)

13846/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0170 (COD)**

**GAF 69
FIN 938
CODEC 1304**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 805 final
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 805 final.

All.: COM(2020) 805 final

Bruxelles, 8.12.2020
COM(2020) 805 final

2018/0170 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento
(UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea
e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che modifica il regolamento
(UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea
e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2018) 338 final – 2018/0170 COD): 24 maggio 2018

Data del parere della Corte dei conti: 15 novembre 2018

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 16 aprile 2019

Data di adozione della posizione del Consiglio: 4 dicembre 2020

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta si prefigge di:

- (a) adeguare il funzionamento delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla creazione della Procura europea (EPPO) al fine di garantire la massima complementarità e
- (b) rendere più efficace la funzione inquirente dell'OLAF per quanto riguarda determinate questioni specifiche, tra cui i controlli e le verifiche sul posto, l'assistenza delle autorità nazionali, le informazioni sui conti bancari, l'ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF, i servizi di coordinamento antifrode e le attività di coordinamento.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo raggiunto nell'ambito del trilogio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso il 26 giugno 2020. Tra i principali punti dell'accordo figurano i seguenti:

- istituisce un quadro per strette relazioni tra l'OLAF e la Procura europea, fondate su una leale cooperazione, sulla complementarità dei rispettivi mandati e sul coordinamento delle loro azioni; consente in particolare all'OLAF di avviare, in casi debitamente giustificati e se la Procura europea non solleva obiezioni entro un certo termine, indagini complementari a quelle della Procura

per agevolare il recupero, l'adozione tempestiva di misure cautelari amministrative o altre azioni; prevede altresì che, quando l'OLAF sostiene la Procura europea, quest'ultima e l'OLAF devono garantire, in stretta cooperazione, il rispetto delle garanzie procedurali di cui al capo VI del regolamento sulla Procura europea;

- rafforza i poteri di indagine dell'OLAF consentendo all'Ufficio di chiedere informazioni sui conti bancari (in particolare le informazioni relative ai titolari dei conti che figurano nei registri nazionali e, ove strettamente necessario, alle operazioni) con la cooperazione delle autorità nazionali, alle medesime condizioni applicabili alle autorità nazionali competenti, e previa presentazione di una richiesta motivata che ne giustifichi l'adeguatezza e la proporzionalità;
- rafforza i diritti procedurali della persona interessata da un'indagine dell'OLAF consentendole di chiedere e ottenere l'accesso alla relazione finale, ma solo con il consenso di tutti i destinatari di tale relazione e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati;
- aggiunge un ulteriore livello di tutela dei diritti e delle garanzie procedurali istituendo la figura del controllore delle garanzie procedurali che fa capo, sotto il profilo amministrativo, al comitato di vigilanza e viene nominato dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il controllore è incaricato di esaminare le denunce presentate dalle persone interessate dall'indagine (in merito al rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali e delle norme applicabili alle sue indagini) e può formulare raccomandazioni all'Ufficio su come risolvere la questione sollevata nella denuncia;
- consente all'OLAF, nel corso delle sue indagini, di accedere a dispositivi privati utilizzati a fini professionali se ha fondati motivi di sospettare che il loro contenuto possa essere rilevante ai fini dell'indagine; nelle indagini esterne, l'accesso avverrà alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui è consentito alle autorità nazionali indagare su dispositivi privati; nelle indagini interne, l'accesso si basa sulle norme interne che ciascuna istituzione, organo o organismo interessato deve adottare per quanto riguarda il proprio personale e i membri dell'istituzione.

La Commissione ha sostenuto l'accordo raggiunto in sede di trilogia, che apre la strada a una proficua cooperazione tra l'OLAF e la Procura europea e che rafforza l'efficacia delle indagini dell'OLAF sotto vari aspetti. A tale riguardo, esso consegue gli obiettivi della proposta della Commissione. Quest'ultima ribadisce la propria preoccupazione in merito ad alcuni elementi dell'accordo. In particolare, ha deplorato il fatto che le maggiori garanzie procedurali applicabili quando l'OLAF sostiene la Procura europea non comportino un miglioramento dell'ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF nei successivi procedimenti penali e che le nuove disposizioni sull'accesso ai dispositivi privati non siano accompagnate da norme procedurali nel regolamento stesso. Tuttavia, la Commissione ha segnalato di poter accettare questi elementi ai fini di un accordo globale definitivo.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.